

**Regolamento sulla ripartizione degli Importi derivanti dalla Condivisione dell'Energia della
COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE NOVReS**

Articolo 1

Importi derivanti dalla Condivisione dell'Energia e Mandato al Referente

1. In esecuzione dello Statuto Sociale, è approvato il Regolamento riguardante la destinazione e l'utilizzo degli importi derivanti dalla condivisione dell'energia e dalla eventuale cessione delle eccedenze (gli **"Importi derivanti dalla Condivisione dell'Energia"**) costituiti da:
 - (i) le tariffe premio incentivanti (le **"TIP"**) riconosciute ai sensi artt. 8, 30 e 31, d.lgs. 199/2021, dall'Allegato A Deliberazione ARERA 727/2022/R/EEL (il **"TIAD"**), dal Decreto M.A.S.E. n. 414 del 07.12.2023 (**"Decreto CACER"**), dalle **Regole Operative GSE** (Allegato 1 Decreto M.A.S.E. n. 22 del 23.02.2024) e calcolate sulla base di quanto stabilito dall'Allegato 1 al Decreto CACER all'energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili detenuti dalla Comunità di Energia Rinnovabile (la **"CER"**) e gestiti dalla CER medesima o da un suo Socio o da un Produttore Terzo ai sensi dell'art. 3.4, lett. f) e g) del TIAD;
 - (ii) il contributo per la valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata all'energia (il **"Contributo per la valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata"**) determinata ai sensi dell'art. 6 del TIAD secondo i coefficienti stabiliti annualmente da ARERA.
2. La CER potrà detenere, per i fini di cui agli artt. 8, 30 e 31, d.lgs. 199/2021, ai sensi dell'art. 3.4, lett. f) e g) del TIAD, impianti di Soci della CER ovvero, ove consentito, di terzi a condizione che questi ultimi sottoscrivano il presente Regolamento per accettazione. I ricavi derivanti dalla vendita dell'energia elettrica prodotta dagli impianti detenuti dalla CER e gestiti dalla stessa quale produttore saranno destinati a sostenimento costi di gestione e perseguimenti finalità sociali istituzionali.
3. La CER è mandataria di tutti i soci per la richiesta di accesso al Servizio per l'Autoconsumo Diffuso ai sensi del TIAD.

Con il presente atto i Soci nominano **GIAN PAOLO TRAVASONI**, quale referente della CER secondo quanto previsto dall'art. 1.1, lett. hh), del TIAD. Il Referente sarà responsabile del

riparto dell'energia elettrica condivisa. In particolare, la CER conferisce mandato senza rappresentanza al Referente, per la gestione tecnica ed amministrativa della richiesta di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso ai sensi dell'art. 1.1, lett. jj) del TIAD (di seguito "**Servizio per l'Autoconsumo Diffuso**") erogato dal Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., al trattamento dei dati e a sottoscrivere il relativo contratto con il GSE per l'ottenimento dei benefici previsti dal suddetto servizio, comprensivo della gestione del Portale del Servizio per l'Autoconsumo Diffuso (di seguito "**Portale**"), nonché dello scambio elettronico dei relativi documenti, a nome e per conto della CER. Il Referente in qualità di mandatario senza rappresentanza della CER, avrà ogni potere e facoltà per la gestione tecnica e amministrativa del Servizio per l'Autoconsumo Diffuso in nome e per conto della CER, tra i quali rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

1. la richiesta di accesso al Servizio per l'Autoconsumo Diffuso;
2. la sottoscrizione e l'invio di atti e documenti per l'attivazione del Servizio per l'Autoconsumo Diffuso;
3. la sottoscrizione del Contratto per l'attivazione del Servizio per l'Autoconsumo Diffuso;
4. la comunicazione delle modifiche riguardanti la CER;
5. la gestione delle comunicazioni con il GSE a Portale;
6. l'emissione delle fatture nei confronti del GSE relativamente agli importi spettanti;
7. l'intestazione delle fatture attive emesse dal GSE relativamente ai costi amministrativi spettanti allo stesso GSE.

La CER si impegna a ripetere il presente mandato nelle forme che dovessero essere eventualmente richieste dal GSE ai fini dell'accesso al Servizio per l'Autoconsumo Diffuso, nei termini e alle condizioni previste dal presente Articolo.

Il mandato di cui al presente Articolo ha durata annuale tacitamente rinnovabile ed è revocabile in ogni momento dalla CER.

Resta inteso che, per l'esecuzione delle attività previste dal mandato, il Referente potrà servirsi del supporto di eventuali terzi specializzati a mezzo sottoscrizione di appositi contratti di servizio.

Articolo 2

Destinazione degli Importi derivanti dalla Condivisione dell'Energia

1. Gli Importi derivanti dalla Condivisione dell'Energia della CER saranno destinati:
 - (i) in favore dei PRODUTTORI: a) alla restituzione dei finanziamenti ottenuti e dei costi sostenuti per la fornitura dell'impianto secondo il relativo piano di ammortamento ovvero b) nel caso di impianto detenuto dalla CER ma di proprietà di un Socio o di un terzo, al pagamento dei costi di messa a disposizione dell'impianto come impianto detenuto dalla CER, secondo gli accordi di volta in volta intercorsi con il socio o con il terzo [**Produttore Terzo**], ovvero c) destinando il **100%** della quota variabile del TIP al Socio produttore che detenga la proprietà di un impianto nella disponibilità della CER e secondo quanto stabilito al successivo art. 3;
 - (ii) in favore dei CONSUMATORI: il **75%** della quota fissa del TIP è destinato ai Soci consumatori della CER e secondo quanto stabilito al successivo art. 3;
 - (iii) in favore del GESTORE: il **90%** della quota del TIP relativa al Correttivo Geografico e il **90%** del **Contributo per la valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata**, è destinato alla copertura dei costi per il funzionamento della CER secondo il relativo contratto di servizio;
 - (iv) Per la restante quota del TIP pari al **25%** della quota fissa, al **10%** del Correttivo Geografico e al **10%** del **Contributo per la valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata**, alle finalità sociali della CER ovvero, secondo quanto stabilito ai sensi dello Statuto.

La CER assicura in ogni caso che l'eventuale importo della Tariffa Premio Eccedentario, (rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso nella percentuale di cui all'Appendice B delle Regole Operative) sarà destinato ai soli Soci Consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

2. Il finanziamento dell'impianto a fonte rinnovabile di proprietà della CER potrà avvenire con finanziamenti non fruttiferi dei Soci, con finanziamento bancario ovvero attraverso la stipula di un contratto di noleggio operativo o di leasing finanziario.

3. In caso di impianti di Soci della CER o di terzi detenuti dalla CER per i fini di cui agli artt. 8, 30 e 31, d.lgs. 199/2021, ai sensi dell'art. 3.4, lett. f) e g) del TIAD, la messa a disposizione dell'energia prodotta sarà regolata da accordi tra la CER e il produttore Socio o terzo.
4. È facoltà dei singoli Soci trasferire parte dei propri incentivi per le finalità sociali di cui all'art. 2 comma 1 (iv).

Articolo 3

Ripartizione degli Importi derivanti dalla Condivisione dell'Energia

1. La restituzione degli Importi derivanti dalla Condivisione dell'Energia della CER ai Soci avverrà tramite versamenti da parte della CER, in conformità al regime fiscale di volta in volta applicabile.
2. La quota degli Importi derivanti dalla Condivisione dell'Energia destinata ai singoli Soci in applicazione di quanto previsto all'art. 2, par. 1 sarà determinata secondo criterio proporzionale, tenendo conto dell'apporto di ciascun Socio alla condivisione dell'energia. La quota destinata a ciascun Socio sarà pertanto determinata tenendo conto della quantità di energia elettrica immessa (Produttori) e prelevata (Consumatori) da ciascun Socio nel corso dell'anno in ciascun periodo orario in cui viene prodotta energia dagli impianti nella disponibilità della CER.

Si applicheranno le formule di seguito riportate:

RSC = Restituzione ai Soci Consumatori

$$RSC = TRC * [(TCS)/(TEC)]$$

Ove

RSC = Restituzione ai Soci Consumatori

TRC = Totale degli Importi derivanti dalla Condivisione dell'Energia disponibili per la restituzione ai Soci Consumatori su base annua secondo quanto previsto all'art. 2.1.(ii)

TCS = Totale del consumo condiviso ascrivibile al singolo Socio Consumatore

TEC = Totale della energia condivisa secondo la definizione delle Regole Operative per l'accesso al servizio dell'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR all'art. 2.2.2.1.2 (cioè, energia consumata nelle stesse ore di produzione degli impianti della CER o convenzionati

con la CER).

I dati di TCS e TEC potranno essere acquisiti anche tramite contatori installati direttamente dalla CER Energetica al fine di calcolare il riparto interno

RSP = Restituzione ai Soci Produttori

$$RSP = TRP * [(TPS)/(TEC)]$$

Ove

RSP = Restituzione ai Soci Produttori

TRP = Totale degli Importi derivanti dalla Condivisione dell'Energia disponibili per la restituzione ai Soci Produttori su base annua secondo quanto previsto all'art. 2.1.(i)

TPS = Totale di energia immessa e condivisa ascrivibile al singolo Produttore

TEC = Totale della energia condivisa secondo la definizione delle Regole Operative per l'accesso al servizio dell'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR all'art. 2.2.2.1.2 (cioè, energia consumata nelle stesse ore di produzione degli impianti della CER o convenzionati con la CER).

I dati di TPS e TEC potranno essere acquisiti anche tramite contatori installati direttamente dalla CER Energetica al fine di calcolare il riparto interno

3. La CER provvederà al termine di ciascun anno (n) al calcolo degli importi spettanti a ciascun Socio e a comunicarlo al Socio medesimo. L'importo spettante verrà pagato ai Soci tramite versamento dalla CER al Socio entro 45 giorni dalla fine di ciascun anno (n) in conformità al regime fiscale applicabile.

Art. 4 – Adozione

1. Il presente Regolamento è stato adottato nella seduta di **Mercoledì 24 luglio 2024**.
2. I Produttori non Soci i cui impianti sono detenuti dalla CER per le finalità di cui all'art. 3.4, lett. f) e g) del TIAD, sottoscrivono il presente Regolamento per accettazione espressa delle clausole in esso contenute.

Art. 5 – Valorizzazione energia prodotta da Impianti incentivati.

Gli incentivi derivanti dall'autoconsumo collettivo di energia elettrica prodotta da impianti incentivati al 40% (ad esempio impianti installati per il settore agricolo) beneficerà per una quota pari al 50% dell'incentivo dedicato all'impianto.

Al proprietario o a colui che ha nella disponibilità l'impianto incentivato oltre all'autoconsumo fisico spetterà il corrispettivo derivante dal ritiro dedicato dell'energia.

Novi di Modena, 24/07/2024